

	COMUNE DI SUCCIVO	
	(Provincia di Caserta)	
	<u>ATTO di CONCESSIONE di OSSARIO nel NUOVO CIMITERO URBANO</u>	
	L'anno DUEMILASEDICI addì del mese di nella Residenza Municipale,	
	fra Arch. Raffaele Bonanno, Responsabile del Settore Tecnico in forza del decreto	
	sindacale n. 1 del 4.1.2016, in rappresentanza del Comune di Succivo, parte	
	concedente, - Codice Fiscale: 81000670612 e il Sig....., parte	
	concessionaria, nato a il, residente	
	a..... alla Via- C.F.:	
	 , si stipula e si conviene quanto segue:	
	PREMESSO:	
	- che, con determinazione dirigenziale n. del, il Comune di	
	Succivo: a) prendeva atto dell’elenco, trasmesso con nota prot. n. 0657 del 22/01/2016	
	dalla “Service Succivo”, degli aventi diritto risultanti aver pagato integralmente alla	
	stessa, ai sensi dell’art.8 del contratto rep. 59/06 stipulato dal Comune, i canoni di	
	concessione dei loculi, delle cappelle cimiteriali e degli ossari afferenti al I Lotto	
	funzionale del Nuovo Cimitero Urbano; b) si determinava a procedere alla stipulazione	
	degli atti definitivi di concessione mediante scrittura privata; c) approvava il relativo	
	schema di contratto di concessione;	
	- che il Sig.....è presente nel citato elenco	
	si stipula e si conviene quanto segue:	
	Art. 1 - La narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente	
	contratto.	
	Art. 2- La parte concedente, concede al Sig. in qualità di	
	rappresentante di tutto il nucleo familiare il quale espressamente accetta, la	
		Pagina 1 di 4

	concessione d'uso dell'ossario/i sito/i nel Nuovo Cimitero Urbano, appresso	
	indicato/i:	
	-Ossario/i n.	
	Ai fini dell'applicazione dell'art. 93, commi 1 e 2 del DPR 10/09/1990, n. 285, la	
	famiglia del concessionario è da intendersi composta dagli ascendenti e discendenti in	
	linea retta e collaterali, ampliata fino agli affini, fino al 6° grado.	
	Art.3 - La durata della presente concessione è stabilita in anni 99 –novantanove –	
	decorrenti dalla data della richiamata determinazione di presa d'atto dell'elenco e,	
	pertanto, <u>scade il/...../2106</u> fatta salva la possibilità di rinnovo.	
	Art. 4 -Il corrispettivo globale della concessione pari a euro (.....)	
	(euro/00), IVA compresa al 10%, risulta, come	
	riportato in premessa, essere stato versato integralmente dal concessionario alla ditta	
	“Service Succivo” come dichiarato dal legale rappresentante della stessa con nota	
	acquisita al protocollo comunale n. 0657 del 22/01/2016 .	
	Art.5 - La concessione potrà essere rinnovata dal concessionario o dai suoi eredi previo	
	versamento al Comune di Succivo di un nuovo canone concessorio il cui importo sarà	
	stabilito alla data del rinnovo. Alla data di scadenza, in mancanza della richiesta di	
	rinnovo, da presentarsi al Comune di Succivo dagli aventi titolo, il Comune di Succivo	
	ritornerà in possesso di ogni diritto sul manufatto.	
	Art.6 - Il diritto d'uso derivante dal presente atto non è commerciabile, nè trasferibile,	
	o comunque cedibile per atti <i>inter-vivos</i> nè per disposizione testamentaria. Ogni	
	eventuale atto contrario è nullo di diritto.	
	Art. 7 - La concessione è soggetta alla esatta osservanza delle norme, presenti e future,	
	di tutta la normativa vigente in materia di Polizia Mortuaria, sia essa di origine	
	nazionale e/o locale, nonché delle norme specifiche approvate dal Comune di Succivo	
	Pagina 2 di 4	

		che la parte concessionaria dichiara espressamente di conoscere ed accettare.	
	Art.8 - La parte concessionaria si obbliga, altresì, espressamente per sé e per i suoi		
	successori od aventi causa, ad accettare, come in effetti accetta, ogni e qualunque		
	modificazione del presente atto di concessione che dal Comune di Succivo potesse		
	essere in seguito disposta o che, comunque, scaturisse da disposizioni di legge		
	ancorché non retroattive.		
	Art.9 - La parte concessionaria è costituita custode della cosa concessa e, come tale, è		
	tenuta a curare la perfetta manutenzione ordinaria e/o straordinaria dei loculi concessi.		
	Il mancato rispetto della prefata pattuizione autorizza e dà facoltà al Comune di		
	procedere alla revoca della concessione e tanto senza necessità di erogare indennizzi		
	e/o rimborsi a favore del concessionario inadempiente e/o dei suoi aventi causa.		
	Art.10 - Il Comune di Succivo, non assume alcuna responsabilità per la distruzione, in		
	tutto o in parte, dei manufatti concessi, in conseguenza del verificarsi di causa fortuita		
	o di forza maggiore.		
	Art.11 - In caso di violazione dei patti espressi nel presente contratto da parte del		
	concessionario e/o dei suoi aventi causa, il Comune di Succivo tornerà in possesso di		
	ogni diritto sui loculi sopra specificati, salvo, in ogni caso, il diritto di chiedere il		
	risarcimento dei danni arrecati dal comportamento del concessionario e/o dei suoi		
	aventi causa.		
	Art.12 - La concessione decade ad ogni effetto di legge nei casi d'uso improprio del		
	manufatto. In particolare la decadenza è dichiarata:		
	- quando venga accertato che essa sia oggetto di lucro e speculazione;		
	- in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della		
	sepoltura;		
	- quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o morte degli		
		Pagina 3 di 4	

	aventi diritto;	
	- qualora il manufatto risulti essere ceduto a persone non inserite all'interno del	
	nucleo familiare del concessionario;	
	- quando il concessionario o i suoi aventi causa procedano alla sepoltura di familiari	
	che non siano ascendenti o discendenti in linea retta dello stesso, purché rientranti	
	nella cerchia dei collaterali e degli affini fino al 6° grado, senza ottenere la	
	preventiva autorizzazione scritta dell'Ufficio tecnico Comunale;	
	- quando il concessionario e/o i suoi aventi causa siano inadempienti ad ogni altro	
	obbligo previsto nell'atto di concessione e nella normativa nazionale, regionale e/o	
	locale.	
	Art.13 - Il presente contratto sarà registrato solo in caso d'uso. Le spese relative	
	all'apposizione dell'imposta di bollo e all'eventuale registrazione sono a carico del	
	concessionario.	
	Art.14 - Il Concessionario, nella sua qualità con la sottoscrizione della presente	
	scrittura dà, altresì, il proprio consenso, ai sensi e per gli effetti previsti del D.lgs	
	196/2003, al trattamento dei propri dati personali finalizzato a quanto necessario in	
	relazione alla tenuta del rapporto concessorio.	
	Art.15 -Il presente contratto è regolato dalla legge italiana e dovrà essere interpretato	
	ed eseguito in conformità alla stessa.	
	Art. 16 -Per qualsiasi controversia il Foro competente è quello naturale di legge.	
	Letto dalle parti le stesse, lo hanno riconosciuto per forma e contenuto conforme alla	
	loro volontà, lo confermano pertanto in ogni sua parte, sottoscrivendolo in calce alla	
	pagina.	
	Per il concedente COMUNE di SUCCIVO – Arch. RAFFAELE BONANNO	
	IL CONCESSIONARIO – SIG.....	
	Pagina 4 di 4	